



AREA A RAZIONALIZZAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO MINUTA SELVAGGINA STANZIALE REGOLAMENTO DI ACCESSO E GESTIONE

Il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia N. 11 Pistoia, visto:

- L'Art. 12, comma 1, lett. c) l.r. 3/94 e ss. mm. e ii. dove si cita: "Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel Piano Faunistico Venatorio Regionale l'ATC svolge le seguenti attività:

[omissis]

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali e faunistiche ed alle aree di cui all'art. 23;"

--- [omissis];

- Il Piano Faunistico Venatorio Regionale adottato con Del. C.R. n. 60 del 29 luglio 2025, al Cap. 3, Paragr. 3.1 "Criteri Gestionali per la piccola fauna stanziale":
 - *individua le diverse fasce di vocazionalità per la piccola stanziale;*
 - *suggerisce la costituzione, in territori particolari, di Aree a Particolare Gestione della Caccia;*
 - *sollecita l'attivazione di forme di razionalizzazione del prelievo al fine di conservare una adeguata presenza di riproduttori, l'organizzazione di regolari monitoraggi numerici delle popolazioni;*
 - *prevede la possibilità di addestramento dei cani da ferma, cerca e da seguita in modi e tempi stabiliti anche per effettuare censimenti e stime anche all'interno dell'istituto.*
- Il progetto sperimentale avviato dall' ATC N. 11 Pistoia con l'istituzione dell'Area a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio denominata "Alto Appennino Pistoiese", giunto nel corso della stagione venatoria 2025/2026 al suo terzo anno di sperimentazione, progetto che potremmo definire propedeutico rispetto alla costituzione di Aree a Particolare Gestione della piccola fauna stanziale;

ha approvato con Delibera n. 37 del 16 giugno 2026 l'istituzione in via definitiva dell'Area a Razionalizzazione del Prelievo Venatorio (ARPV) ricadente nel territorio a caccia programmata dell'ATC n. 11 Pistoia:

1- ARPV "Alto Appennino Pistoiese", che interessa:

- a- Sub-Unità 1 "Doganaccia-Taufi-Roncole-Caldana":** porzioni dei Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano per una superficie complessiva di Ha 2.332;
- b- Sub-Unità 2 "Croce a Veglia":** che interessa una porzione del Comune di Pescia per una superficie di Ha 375.

Si descrivono di seguito le peculiarità di ciascuna Sub-unità, gli obiettivi perseguiti e le modalità di accesso e gestione.

a - Sub-Unità 1 “Doganaccia-Taufi-Roncole-Caldana”

Inquadramento territoriale

L'ARPV denominata “Sub-Unità 1 Doganaccia-Taufi-Roncole-Caldana” ha una ampiezza di circa 2.332 Ha e i suoi confini sono così individuati: “a Nord con il crinale appenninico che fa da spartiacque con la Regione Emilia Romagna e, in parte con il corpo di Demanio Regionale denominato “Melo-Lizzano-Spignana”; a Ovest con il Rio Maggiore fino all'intersezione con la strada che da località Rivoreta conduce a località Melo; da quest'ultima località segue la carrabile per la Doganaccia fino nei pressi di località Padella dove segue una forestale che va ad incrociare il confine dell' Azienda Faunistico Venatoria “Andia Paradiso”, poco a monte di località “Teso Alto”; da qui si colloca in direzione nord lungo il confine di Andia Paradiso seguendolo per tutto il suo sviluppo fino ad incrociare la strada che conduce in località “Spignana”; segue quest'ultima rotabile fino a Spignana dove devia lungo la strada che porta alla Diga sul Torrente Verdiana; poco a monte della Diga medesima si colloca lungo il confine del Demanio Regionale fino alla confluenza del Fosso dei Selvori che segue fino al crinale in prossimità del Passo dei Malandrini. (cfr. cartografia allegata e facente parte integrante del presente regolamento).

Obiettivi gestionali

Obiettivi dell'ARPV sono il miglioramento, la riqualificazione e il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e ambientali del territorio a caccia programmata ivi compreso, la ricostituzione di popolazioni naturali di Starna (*Perdix perdix*) e Pernice rossa (*Alectoris rufa*) nonché la salvaguardia e l'incremento della popolazione di lepre presente.

b- Sub-Unità 2 “Croce a Veglia”:

Inquadramento territoriale

L'ARPV denominata “Croce a Veglia” ha una ampiezza di circa 375 Ha e i suoi confini sono così individuati: “a Nord e Ovest con il crinale appenninico che fa da confine amministrativo fra le Province di Lucca e Pistoia; a Nord-Est dalla carrabile denominata Casabasciana che da località Serra a Pracchia raggiunge Croce a Veglia; da qui segue per breve tratto un ramo del Torrente Pescia di Pontito fino all'inserzione con la strada della Val Torbola; coincide con quest'ultima rotabile fino alla intersezione con il Fosso Calcinaia che risale fino ad incontrare la carrabile di Case Piani. Si inserisce quindi sul confine provinciale nei pressi di località Sargentino.” (cfr. cartografia allegata e facente parte integrante del presente regolamento).

Obiettivi gestionali

Obiettivi dell'ARPV sono il miglioramento, la riqualificazione e il mantenimento delle caratteristiche naturalistiche e ambientali del territorio a caccia programmata ivi compreso, la ricostituzione di popolazioni naturali di Starna (*Perdix perdix*) e Pernice rossa (*Alectoris rufa*) nonché la salvaguardia e l'incremento della popolazione di lepre presente.

Art. 1 - Accesso alle ARPV

Tutti i cacciatori in possesso di iscrizione all'ATC N. 11 Pistoia sia come Residenza Venatoria che come Ulteriore ATC possono accedere alle ARPV per le attività di allenamento ed addestramento cani e per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Per avere l'accesso all'ARPV il cacciatore dovrà presentare richiesta mediante specifica modulistica predisposta dall'ATC e disponibile presso il sito www.atcpistoia.it. Con la richiesta di iscrizione il cacciatore dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di accesso e gestione a tali aree.

L'accesso avviene mediante prenotazione della giornata di caccia prescelta esclusivamente utilizzando l'App Infocaccia di cui al successivo Art. 6.

In mancanza di accesso prenotato di cui sopra è fatto divieto assoluto di abbattimento delle seguenti specie: Fagiano, Pernice rossa, Starna, Lepre e Beccaccia.

L'accesso all'ARPV è consentito fino al limite di saturazione stabilito per ciascuna di esse come indicato nel successivo Art. 5.

Art. 2 - Tempi di caccia e Piano di Prelievo

La caccia a galliformi e lepre è consentita nei tempi e nelle quantità giornaliere e annuali indicati dal Calendario Venatorio emanato dalla Regione Toscana, fatta eccezione per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre allorché la caccia a tutte le specie, con l'esclusione delle sole specie ungulate, è consentita nei giorni di giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 13.00.

Il prelievo di galliformi e lepre è consentito nelle quantità giornaliere e annuali indicate dal Calendario Venatorio emanato dalla Regione Toscana fino al completamento del piano di prelievo.

All'interno delle ARPV, ai fini della tutela delle specie in indirizzo è stabilito, per ciascuna di esse, il Piano di Prelievo annuo. Tale Piano di Prelievo è determinato sulla scorta del numero dei capi annualmente liberati oltre che del contingente stimato al termine della stagione venatoria precedente nonché del successo riproduttivo dell'anno.

Sia il contingente stimato al termine della stagione venatoria che il successo riproduttivo saranno annualmente definiti mediante specifici monitoraggi organizzati dall'ATC con la collaborazione di cacciatori volontari selezionati fra coloro che hanno frequentato l'ARPV nel corso della stagione venatoria.

Il piano di prelievo sarà stabilito per ciascuna specie target e cioè: Fagiano, Pernice rossa, Starna e Lepre.

Al raggiungimento del piano di prelievo prestabilito l'abbattimento di esemplari della specie interessata sarà automaticamente interdetto e ne sarà data comunicazione in tempo reale a tutti i cacciatori iscritti all'ATC mediante l'App *Infocaccia* dedicata di cui al successivo Art. 6.

Art. 3 - Allenamento ed Addestramento Cani

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è disciplinata nell'arco temporale dal Calendario Venatorio Regionale. All'interno dell'ASRPV è stabilito che durante tale periodo si debbano osservare i seguenti orari:

- fino al 31/08 nei giorni di giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11:00;
- dal 1/09 al giovedì antecedente la terza domenica di settembre nei giorni di martedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11:00, giovedì dalle ore 14:00 alle ore 19:00.

L'accesso all'ARPV per svolgere attività di allenamento ed addestramento dei cani dovrà avvenire mediante la prenotazione sull'APP *Infocaccia* di cui al successivo Art. 6. Alla chiusura dell'uscita dovranno altresì essere indicati il numero per ciascuna specie di galliformi e lepre avvistati.

Nel caso in cui le operazioni di ripopolamento, per cause di forza maggiore, si protraessero anche nel mese di agosto, al fine di tutelare i capi immessi, l'Ambito Territoriale di Caccia potrà posticipare la data di inizio dell'attività di allenamento ed addestramento dei cani per non più di 20 giorni dalla data ultima di immissione. L'ATC darà comunicazione dell'eventuale riprogrammazione dell'attività di allenamento ed addestramento dei cani sia sul proprio sito web che attraverso l'App Infocaccia di cui al successivo Art. 6.

Art. 4 – Modalità di caccia e prelievo

Nell'ARPV "Alto Appennino Pistoiese", Sub-Unità 1 "Doganaccia-Taufi-Roncole-Caldana" e Sub-Unità 2 "Croce a Veglia" la caccia a Galliformi e Lepre è consentita esclusivamente con l'uso del cane.

Art. 5 – Limite di Saturazione delle ARPV

Al fine di favorire una armonica ed equilibrata frequentazione di cacciatori all'interno delle ARPV è stabilita per ciascuna di esse una presenza massima giornaliera raggiunta la quale l'App Infocaccia non consentirà l'accesso alla Sub-Unità satura. Di seguito si riportano i criteri di saturazione ed il numero massimo di cacciatori contemporaneamente autorizzabili all'interno di ciascuna Sub-Unità:

- Sub-Unità 1 "Doganaccia-Taufi-Roncole-Caldana": 1 cacciatore ogni 25 Ha, limite massimo di cacciatori presenti contemporaneamente per la caccia a Galliformi e Lepre n. 93;
- Sub-Unità 2 "Croce a Veglia": 1 cacciatore ogni 25 Ha, limite massimo di cacciatori presenti contemporaneamente per la caccia a Galliformi e Lepre n. 15;

La chiusura della giornata di caccia da parte di un cacciatore frequentante l'area consentirà l'immediata apertura di nuova prenotazione.

Art. 6 - App "Infocaccia"

L'accesso alle ARPV avviene mediante prenotazione utilizzando l'App *Infocaccia*. L'utilizzo della prenotazione non esime il cacciatore a segnare sul tesserino regionale cartaceo e/o digitale la prenotazione della giornata di caccia.

Mediante l'App dovrà essere segnalata la Sub-Unità che si intende frequentare nonché gli esiti del prelievo giornaliero.

Al termine della giornata di caccia sempre mediante l'App si dovrà procedere con la chiusura della prenotazione e la registrazione dei capi eventualmente abbattuti.

I monitoraggi all'interno delle Sub-Unità saranno organizzati sia nelle sessioni invernali al termine della stagione venatoria nei mesi di febbraio e marzo, sia dopo la stagione riproduttiva, a partire dal mese di luglio fino all'apertura dell'attività venatoria. I tempi ed i modi di realizzazione dei monitoraggi verranno stabiliti annualmente dal Comitato di Gestione dell'ATC e data informazione ai cacciatori iscritti mediante l'App medesima e la pubblicazione sul proprio sito internet.

Ai monitoraggi potranno partecipare esclusivamente i cacciatori iscritti all'ARPV e l'ingresso all'area avverrà mediante prenotazione giornaliera con *Infocaccia* e utilizzando obbligatoriamente l'opzione localizzazione al fine di consentire un corretto impiego dei dati di monitoraggio.

Art. 7 - Manifestazioni cinofile

Spetta all'ATC N. 11 Pistoia la promozione e la richiesta di autorizzazione alla Regione Toscana, di Gare Cinofile su starni e/o pernici rosse liberate, la cui organizzazione potrà essere delegata ad ENCI e/o altre

associazioni riconosciute. Tali gare dovranno svolgersi in aree per le quali sono state rilasciate le debite autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni inclusi.

L'ATC dovrà indicare le caratteristiche e le eventuali condizioni di allevamento degli animali che verranno liberati nel corso di tali manifestazioni affinché non si creino presupposti che contrastino con gli obiettivi della sperimentazione in corso.

Art. 8 - Sanzioni Amministrative per infrazioni al presente regolamento

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, oltre alle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti leggi in materia, con:

- Diniego all'iscrizione all'ARPV per un periodo di 1 anno (2 anni in caso di recidiva) per colui che viene sorpreso a svolgere attività venatoria nel territorio soggetto a gestione di ARPV in mancanza di prenotazione;
- Sospensione dell'attività venatoria nell'ARPV per un periodo di 1 anno (2 anni in caso di recidiva) per la mancata prenotazione della giornata di addestramento ed allenamento dei cani, di caccia e/o degli eventuali incontri/prelievi nell'App;
- Sospensione dell'attività venatoria nell'ARPV per un periodo di 1 anno (3 anni in caso di recidiva) per il mancato rispetto dei limiti di carniere giornaliero e/o annuale indicati dal presente regolamento.

Per eventuali ulteriori trasgressioni alle vigenti normative in materia di caccia commesse all'interno del territorio dell'ARPV, ivi compresi gli Istituti e le Aree Protette a divieto di caccia adiacenti ad essa, il Comitato di Gestione dell'ATC potrà comminare sanzioni accessorie che prevedano la sospensione temporanea all'accesso all'ARPV a fini venatori da minimo 1 mese fino ad un massimo di 3 anni a seconda della gravità e reiterazione della/e infrazione/i.

L'accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti commi comporta, oltre alle sanzioni suindicate, anche la sospensione dell'attività di allenamento ed addestramento cani per le medesime annualità.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento alla vigente normativa in materia.